COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

Rif. 2886/2019

N. verbale: 6 N. delibera: 47 dd. 23 dicembre 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 23 dicembre 2019 alle ore 19.30 con la presenza dei signori:

1) Chiara AGLIALORO	P	8) Sara PELOS	P
2) Elena BERTELLI	A	9) Barbara PERAZZI	P
3) Gianluca FERRO	P	10) Alessandra VISINTIN	P
4) Nevio GRION	P	11) Michele VISINTIN	P
5) Luca MASSA	A	12) Simonetta VISINTIN	P
6) Tiziano MONTINI	P	13) Marco VITTORI	P
7) Matteo NOVACCHI	P		

Totale presenti: 11 Totale assenti: 2

Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI Assiste il Segretario Comunale Ivana BIANCHI

Proponente

Area: Amministrativa - Finanziaria - Tributi

Ufficio: Ragioneria

OGGETTO: Revisione ordinaria delle società partecipate al 31/12/2018 (adempimento art. 20 del D.Lgs. 175/2016 - Testo unico società partecipate)

VISTO il D.lgs.n.175 dd. 19.08.2016 che Costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs.n.100 dd. 16.06.2017 (cd. Decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

Preso atto che, ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. "

RICHIAMATE

- La deliberazione consiliare n. 13 dd 1.04.2015 che ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 commi 611 e 612, della Legge 190/2014;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dd. 28.09.2017 con la quale si approvava la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal comune di Sagrado in società, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 (testo unico società partecipate tusp) alla data del 23/09/2016;
- La deliberazione della Consiglio comunale n. 40 dd. 20.12.2018 con la quale si approvava la Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 (tusp) alla data del 31/12/2017. del d.lgs. 175/2016 (tusp) alla data del 31/12/2017;

CONSIDERATO che, come da prospetto allegato alla presente deliberazione il Comune di Sagrado al 31.12.2018 detiene quote di partecipazione diretta nelle seguenti società:

NOME SOCIETA'	PERCENTUALE della quota di partecipazione	TIPOLOGIA DI SERVIZIO
IRIS spa il liquidazione	2,10	In liquidazione dal 2015/ nessun servizio erogato nel 2018
IRIS ACQUA srl	2,08	Servizio di interesse generale : Gestione del Ciclo Idrico
ISA Isontina ambiente	2,09	Servizio di interesse generale : Igiene ambientale
APT spa Azienda provinciale dei trasporti -	0,816	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale
SAF Autoservizi FVG:spa	0,02	Servizio di interesse generale : Trasporto pubblico locale
GAL CARSO	0,83	Gruppo di azione Locale

VISTE le partecipazioni indirette detenute dal Comune di Sagrado, tutte con percentuali inferiori allo 0,01% come da allegato prospetto

RICHIAMATO l'art.4 del T.U.S.P., il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e pertanto possono essere mantenute le partecipazioni nelle sole società di:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CONSIDERATO che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1del citato art.4 T.U.S.P, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che devono essere alienate o essere oggetto delle misure previste dall'art.20, c. 1 e c.2 del T.U.P.S. (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P..
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. e dato atto che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in *house provinding* a società che rispetti i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO

 che le società partecipate, che svolgono servizi pubblici locali indispensabili, mediante la modalità dell'*in house providing*, e sulle quali il Comune esercita il cd. controllo analogo sono le seguenti:

- IRIS spa in liquidazione (liquidata nell'Anno 2019);
 IRISACQUA SRL., C.F. 01070220312 quota di partecipazione 1,5269%;
 ISA ISONTINA AMBIENTE SRL. C.F.01123290312 quota di partecipazione1,53 %;
- che le suddette Società, ai sensi dell'art.16, c.3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 devono soddisfare il requisito dell'attività prevalente, ovvero la previsione, indicata nei rispettivi Statuti, che oltre l'80% del loro fatturato sia il frutto dello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci clausola che è già stata inserita nei rispettivi Statuti-, e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- che le partecipate IRISACQUA Srl., C.F. 01070220312, e ISA ISONTINA AMBIENTE Srl.
 C.F.01123290312 sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili rispettivamente gestione del ciclo idrico e di igiene ambientale -, operano in house e sono sottoposte al cosiddetto "controllo analogo";

CONSIDERATO altresì che le Società partecipate Azienda provinciale dei Trasporti APT s SAF effettuano entrambe servizi di trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO che la società GAL CARSO - LAS KRAS e le altre partecipazioni indirette non rilevano ai fini dell'art. 20 del TUSP.

PRECISATO

- che l' Azienda provinciale dei Trasporti con sede in Gorizia, via Caduti di An Nasiriyah, 6 34170 Gorizia P.IVA 00505830315 gestisce una capillare rete extraurbana che si estende su un bacino geografico che comprende tutta la provincia di Gorizia compreso il Comune di Sagrado, parte della Bassa Friulana e del Cividalese e collega l'Aeroporto Trieste Airport con i principali centri della regione e con le località turistiche.
- Che SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. con sede in Sede Legale e Amministrativa in Udine, via del Partidor, 13 P.IVA. 02172710309 è una società privata che svolge l'attività di trasporto pubblico di passeggeri su strada che si sviluppa, in larga parte, nell'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito della Provincia di Udine, dei quali è assegnataria in seguito all'aggiudicazione di una procedura di gara europea.

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 9-bis, del citato D.lgs.n.175/ 2016, ai sensi del quale "Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e)."

DATO ATTO

- che il trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale;
- che la partecipazione azionaria nelle società APT e SAF è minima e non comporta, per il Comune di Sagrado, alcun onere a carico del bilancio;

RITENUTO pertanto, allo stato di mantenere anche le partecipazioni azionarie attribuite al Comune di Sagrado a seguito della liquidazione della Provincia di Gorizia (DCC 04.12.2017 n. 28) in quanto conforme alla normativa statale, che prevale su eventuali disposizioni regionali difformi:

Vista la relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, che rappresenta l'esito della ricognizione al 31.12.2018 delle partecipazioni del Comune di Sagrado;

Visto l'art.42, c.2 lett.e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito, da parte del Consiglio comunale, di provvedere agli atti fondamentali riferiti alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

- Vista la Relazione di cui in premessa;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 e smi;
- Visto il TUEELL;
- Vista la DC 29 del 28/09/2017;
- Visto il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 come integrato e rettificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;
- Viste le Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei Conti, ed in particolare il punto 6.2., che affida alla competenza consiliare un provvedimento espressamente definito "di razionalizzazione", la cui necessità consegue al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 175/2016;;
- Viste le società partecipate del Comune di Sagrado in via diretta ed in via indiretta tramite società/organismi controllati ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e smi;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Rilevato che non ricorre alcuna delle situazioni di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e che si procede alla ricognizione della situazione già rilevata con la precedente rilevazione (entro il 31.12.2017) e che la situazione risulta invariata;
- Considerato che per il proponente non sussistono le cause di astensione previste dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012;
- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12;

si propone di

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la Relazione Tecnica, allegato A alla presente deliberazione, la quale rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Sagrado alla data del 31.12.2018;
- 2) di approvare il mantenimento delle società partecipate, per le motivazioni indicate nelle relative schede di cui al suddetto Allegato 1:
 - IRISACQUA Società a responsabilità limitata
 - ISONTINA AMBIENTE Società a responsabilità limitata;
 - Azienda Provinciale Trasporti (APT) Società per azioni;

- Autoservizi F.V.G. Società per azioni SAF;.
- 3) di prendere atto che non rilevano ai sensi dell'art. 20 del TUSP le seguenti società:
 - o GAL CARSO LAS KRAS Società consortile a responsabilità limitata
 - o TPL FVG Scarl
 - o S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SpA
 - o CAF Interreg. Dipendenti Srl
 - o Carnia Welcome Scarl in liquidazione
- 4) di dare atto che la società IRIS Isontina Reti Integrate e Servizi Società per azioni in liquidazione prosegue la procedura di liquidazione già avviata
- 5) di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 24 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi;
- 6) di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro ed utilizzando all'uopo la modulistica contenuta nelle linee guida diffuse in data 23/11/2018 dal dipartimento stesso mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, attraverso il quale saranno quindi acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (art. 20 D. Lgs. 175/2016), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014);
- 7) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lg. 33/2013 e smi;
- 8) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni di cui in premessa.

Illustra il Sindaco, come da verbale di seduta.

Si apre la discussione, come da verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco.

Acquisiti i pareri favorevoli del Titolare P.O. Area Finanziaria di cui all'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Su n. 11 consiglieri presenti, astenuti nessuno, votanti 11, contrari nessuno, favorevoli unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con separata votazione con voti su n. 11 consiglieri presenti, astenuti nessuno, votanti 11, contrari nessuno, favorevoli unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente
Marco VITTORI

Il Segretario Comunale Ivana BIANCHI